

Comune di Nurri

Provincia del SUD SARDEGNA

Organo di revisione

Verbale n. 19 del 24.11.2020

OGGETTO: CERTIFICAZIONE COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020

L'Organo di revisione ha esaminato la determinazione avente ad oggetto "Costituzione del fondo risorse decentrate personale dipendente anno 2020", cui risulta allegata la relazione tecnico finanziaria afferente la citata costituzione;

Visti:

- le disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali ed in particolare gli artt. 8, 67 e 68 del CCNL 21/05/2018;
- l'art. 23 del D.Lgs.n.75/2017;
- il D.Lgs.n. 165/2001 ed in particolare l'art. 40bis;
- il D.L. n. 34/2019 ed in particolare l'art. 33, comma 2;
- il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.;
- i principi contabili applicati ed in particolare il n. 4/2;
- i principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti Locali approvati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili;

l'Organo di revisione raccomanda

la necessità di assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:

- la spesa relativa al fondo del personale del comparto anno 2020 unitamente alle altre spese di personale non deve superare i limiti disposti dall'art.1, comma 562 della legge n. 296/2006;
- i compensi relativi alla indennità di risultato devono essere sempre corrisposti a conclusione del procedimento e delle attività di valutazione, secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance in vigore nell'Ente;

presenta

l'allegata certificazione alla costituzione del fondo delle risorse decentrate del personale dipendente per l'anno 2020 che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

24.11.2020

L'Organo di revisione

Comune di NURRI

Provincia del SUD SARDEGNA

Oggetto: Certificazione costituzione fondo risorse decentrate personale dipendente non dirigente anno 2020.

L'Organo di revisione del Comune di Nurri nella persona della Dott.ssa Saramaria Carcangiu,

Premesso

- Che il Responsabile del Servizio ha trasmesso copia della propria determinazione n. 10 del 29.07.2020 avente ad oggetto: "Costituzione fondo risorse decentrate 2020", successivamente integrata con la determinazione N. 16 del 20.10.2020 avente ad oggetto "Fondo risorse decentrate 2020-Incremento parte variabile"
- Che il fondo per le politiche di incentivazione del personale si compone della parte stabile e di quella variabile, oltre che del fondo per le Posizioni organizzative pari ad € 37.278,00;

Preso atto delle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali ed in particolare:

- Artt.14 e 15 del CCNL del 1/04/1999;
- Art. 54 del CCNL del 14/09/2000;
- Artt. 4 e 28 del CCNL del 02/10/2001;
- Artt. 31 e 32 del CCNL del 22/01/2004;
- Art. 4 del CCNL del 09/05/2006;
- Art. 8 del CCNL del 11/04/2008;
- Art. 4 del CCNL del 31/07/2009;
- Art. 67 del CCNL del 21/05/2018;
- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58;

Alla luce dei documenti acquisiti visti

- L'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

*"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.** A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. **Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016**";*

- L'art. 23, comma 3 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

*“Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, **possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile**”;*

- L'art. 40bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 il quale dispone che:

“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori é effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”;

- L'art. 8, comma 6 del CCNL 21/05/2018 recante la seguente disciplina:

“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”;

- L'art. 67, comma 1 del CCNL 21/05/2018 il quale dispone che:

“A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative”;

- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 recante la seguente disciplina:

“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

- Il D.M. 17/03/2020 di attuazione all'art. 33, comma 2 del citato D.L. 34/2019 ed in particolare le indicazioni contenute in premessa riguardante la disciplina del fondo incentivante:

“Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;

Viste:

La delibera di Giunta comunale n. 37 del 27.07.2020 con la quale sono stati definiti i criteri di quantificazione del fondo per il periodo in esame anno 2020 ed in particolare la volontà dell'amministrazione di incrementare il fondo, nel limite previsto dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti: dell'integrazione per l'anno 2020 della parte variabile delle risorse decentrate di cui all'art. 67 CCNL 21/05/2018, come appresso specificato:

1. Integrare, la parte variabile del fondo con parte del trasferimento assegnato al Comune di Nurri ai sensi della L.R. n. 2/2007 per l'anno 2020 destinato alle finalità di cui alla ex L.R. 19/97 pari a Euro 2.899,55;
2. Integrare la parte variabile del fondo, con la quota di Euro 3.633,65 ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. h del CCNL 21.05.2018 o comunque della somma fino alla concorrenza del limite del fondo 2018;

Di dare direttive al presidente della delegazione trattante di parte pubblica perché in sede di accordo decentrato venga destinata una quota di €.2.500,00 per la progressione orizzontale del 50% del personale avente diritto.

- non sono previste somme destinate ad incentivi alla progettazione e per funzioni tecniche come previsto ai sensi dell'art. 67 comma 3 lettera c) del CCNL del 21.05.2018;

Richiamato il principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs.n.118/2011, in particolare il paragrafo 5.2);

Esaminata la relazione tecnico-finanziaria sulla costituzione del fondo per il personale non dirigente relativa al periodo 2020, redatta dal Responsabile del Servizio Finanziario e trasmessa all'Organo di revisione.

Preso atto della quantificazione del "fondo", come definita con determinazione n. 10 del 29/07/2020 e n.16 del 20/10/2020 a firma del Responsabile del Servizio Finanziario ed esposto nell'allegato A alle determinazioni sopra citate ;

Verificato che il fondo per le risorse decentrate 2020, così come definito, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1 comma 557¹della legge n. 296/2006, nonché il permanere degli equilibri di bilancio;

Evidenziato che:

- il fondo rispetta le disposizioni normative in materia di limiti, non superando l'importo del fondo 2016;
- la spesa relativa alla costituzione del fondo incentivante il personale per l'anno 2020 è stata correttamente prevista nel bilancio di previsione approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 06.04.2020 ;

Tutto ciò premesso

Visto il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020/2022;

Visto il CCNL 21 maggio 2018 e i CCNLL precedenti per le disposizioni non disapplicate;

Visti gli art. 40, 40bis e 48 del D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.267/2000 ed in particolare l'art. 239;

Visto il D.Lgs.n.165/2001;

¹ Riferimento per i Comuni oltre i 1.000 abitanti

Visto il D.Lgs.n.118/2011 ed i principi contabili applicati in particolare il n. 4/2;

Vista la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25/2012;

Visti lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Certifica

nel rispetto delle norme richiamate in premessa, che la costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale dipendente non dirigente per l'anno 2020 è stata formulata nel rispetto dei vigenti limiti normativi e dei vincoli di bilancio per l'esercizio 2020, nel limite dell'importo complessivo di **euro 52.275,92** depurato delle voci non soggette al limite a cui si aggiungono le somme per le Posizioni Organizzative pari ad **€ 37.278,00 per un totale di € 89.553,92.**

La compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa del personale per l'anno 2020, con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione di norme di Legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, ex art. 40-bis co 1 D. Lgs. 165/2001 e la coerenza con i vincoli posti dal CCNL e dalle norme di legge.

L'organo di revisione raccomanda:

- Il rispetto del principio di corrispettività ex art. 7 co 5 del D. Lgs 165/2001 ai sensi del quale "Le amministrazioni Pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese";
- Il rispetto dell'art. 40 comma 3-bis del D.lgs. 165/2001;
- Per l'erogazione delle indennità specifiche responsabilità il rispetto dell'art. 4 comma 2 lett. C e comma 5 C.C.N.L 01/04/1999 Enti Locali e dei pareri dell'ARAN sull'argomento;
- Per le progressioni economiche orizzontali il rispetto dell'art. 52 comma 1bis del D.lgs. 165 / 2011, dell'art. 23 comma 1 – 2 del D.lgs. 150/2009 e dei documenti di prassi amministrativa emananti dalla Ragioneria generale dello Stato dalla Funzione Pubblica e dall'Aran.

RICORDA CHE:

- l'Ente ha l'obbligo di trasmissione dei contratti decentrati alla Corte dei Conti, per il tramite della Ragioneria generale dello Stato;
- l'Ente ha l'obbligo di trasmettere all'Aran per via telematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con l'allegata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento al bilancio annuale e pluriennale;
- l'Ente ha l'obbligo di pubblicazione sul sito internet dell'Ente degli atti della contrattazione integrativa.
- Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.

L'organo di revisione economico-finanziaria

Data 24.11.2020